



Sent. 4/2022

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gaetano Berretta

Giudice

Pierpaolo Grasso

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 29678 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di:

[redacted] nato ad [redacted]

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted]

(C.F. [redacted] – PEC [redacted]

[redacted] ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio in [redacted]

[redacted] nato a [redacted]

[redacted]

[redacted] nato a [redacted]

[redacted]

Uditi, all'udienza del 17 novembre 2021, con l'assistenza del segretario

d'udienza, dott.ssa Irene Laganà, il Pubblico Ministero Maria Teresa D'Urso e l'Avv. [REDACTED] per il convenuto.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 9 marzo 2020 la Procura regionale ha citato in giudizio gli epigrafati convenuti, per ivi sentirli condannare, rispettivamente:

- il dott. [REDACTED] al risarcimento della somma di euro 1.662,18 a favore del Comune di [REDACTED] per indebita percezione di retribuzione per falsa attestazione della presenza negli anni 2016 e 2017;

- il dott. [REDACTED] in via principale ed il dott. [REDACTED] in via sussidiaria al risarcimento per la somma complessiva di euro 12.626,61 a favore del [REDACTED] per irregolare liquidazione di retribuzione non spettante a fronte di ore lavorative non attestate dai sistemi di rilevazione delle presenze;

- il dott. [REDACTED] in via diretta ed il dott. [REDACTED] in via sussidiaria al risarcimento per la somma pari ad euro 4.803,85 a favore del Comune di [REDACTED] per irregolare liquidazione di retribuzione non spettante a fronte di ore lavorative non attestate dai sistemi di rilevazione delle presenze.

Il tutto oltre accessori di legge.

La Procura regionale riferiva che la Guardia di Finanza di [REDACTED] con nota del 19 aprile 2019 trasmetteva *notitia damni* sulla scorta di un esposto che segnalava la percezione di indebita percezione da parte del [REDACTED] in quanto quest'ultimo, pur ricoprendo il duplice ruolo di responsabile della Polizia Locale del Comune di [REDACTED] del [REDACTED]

[REDACTED] non avrebbe rispettato le 12 ore settimanali previste dal contratto con

██████████ da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio presso il Comune di

██████████ inoltre che, a seguito della comunicazione, in data 31 agosto 2017,

dell'interruzione del rapporto di lavoro con ██████████ al successivo 31

dicembre 2017 senza ulteriore possibilità di rinnovo, non si sarebbe più

presentato a svolgere il suo lavoro nel predetto ente senza che fosse adottato

alcun provvedimento disciplinare e con pagamento della retribuzione.

Secondo il libello accusatorio le indagini condotte, hanno accertato diverse

fattispecie foriere di danno erariale di seguito esposte.

1. In primo luogo sarebbe emerso un danno patrimoniale derivante da

falsa attestazione della presenza in servizio presso il comune di ██████████ in

quanto il ██████████ in alcuni giorni ed ore degli anni 2016 e 2017, compendiate

in una tabella a pagina 4 della citazione, sarebbe risultato

contemporaneamente in servizio sia presso il comune di ██████████ che presso

██████████

Presso il Comune di ██████████ la presenza in servizio risulta attestata tramite

inserimenti manuali nel "sistema rilevazione presenze", direttamente o a

mezzo di operatori dell'Ufficio Risorse Umane del comune di ██████████ sempre

su indicazioni dello stesso ██████████ mentre presso ██████████ la presenza è

attestata tramite timbrature. Da ciò la Procura ha dedotto che ██████████ abbia

falsamente attestato la propria presenza in servizio presso il Comune di

██████████ presso il quale il ██████████ investiva la qualifica di comandante della

Polizia locale, titolare di posizione organizzativa categoria giuridica D1 –

livello economico D1 con un obbligo di 36 ore settimanali di lavoro ed una

retribuzione oraria lorda pari a euro 18,68. Conseguentemente il dot ██████████

██████████ avrebbe illecitamente percepito dal Comune di ██████████ euro 1.662,18,

pari alla somma delle retribuzioni indebitamente percepite negli anni 2016 (euro 1.138,84) e 2017 (euro 523,34).

2. La seconda posta di danno deriverebbe dalla irregolare liquidazione della retribuzione non spettante presso [REDACTED]

La Procura ha evidenziato che, in ossequio all'Accordo stipulato tra il comune di [REDACTED], il dott. [REDACTED], come già sopra esposto avrebbe dovuto svolgere presso [REDACTED] quale titolare di posizione organizzativa, 12 ore settimanali con una retribuzione pari ad 1/3 del salario base previsto dal CCNL ed un compenso orario lordo pari a euro 18,09.

Sarebbe, invece, stato accertato che nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, pur non risultando alcuna timbratura nel sistema rilevazione presenze, il dott. [REDACTED] ugualmente percepito l'integrale retribuzione per complessivi euro 4.686,01.

Dall'esame dei cartellini presenze sarebbe emerso, inoltre, che il dott. [REDACTED] negli anni 2016 e 2017, non avrebbe rispettato l'orario minimo lavorativo di 12 ore sopra indicato.

Secondo i calcoli effettuati dalla Guardia di Finanza e fatti propri dalla Procura regionale, il dott. [REDACTED] avrebbe maturato un debito orario nei confronti del [REDACTED] pari a 175 ore e 2 minuti per l'anno 2016 e 263 ore e 55 minuti per l'anno 2017 con conseguente danno erariale.

3. Ultima posta di danno contestata, infine, deriverebbe dall'esame dei cartellini presenze presso il Comune di [REDACTED] da cui si evincerebbe che il dott. [REDACTED] non ha rispettato l'orario minimo lavorativo di 36 ore settimanale e 6 ore lavorative al giorno previsto dal contratto di lavoro stipulato con il comune di [REDACTED] presentando un debito orario per il 2016 di

148 ore e 45 minuti e per il 2017 di 108 ore e 25 minuti.

Il [REDACTED] invece, sono stati evocati per non aver effettuato i doverosi controlli sulle suddette presenze.

La Procura, nel corpo del testo, ha richiamato le vicende preprocessuali e ha confutato le argomentazioni proposte dal [REDACTED]

Non ha dato rilievo al decreto di archiviazione del Tribunale penale di [REDACTED] sulla vicenda in questione, in ragione della indipendenza fra i due giudizi.

Ha, poi, confutato quanto sostenuto dal [REDACTED] in ordine al malfunzionamento del sistema di rilevazione presenze presso [REDACTED] mai segnalato alla Guardia di Finanza di [REDACTED], circostanza smentita anche dalle dichiarazioni rese ai militari operanti di [REDACTED] non rilevando, secondo la Procura, quanto evidenziato nelle deduzioni presentate a seguito di invito a dedurre in ordine al corretto espletamento dell'orario, compendiatosi anche nella redazione e firma di diverse determine.

Ha, poi, replicato anche a quanto sostenuto dal [REDACTED] relativamente alla presenza di provvedimenti riportanti la data dei giorni in cui il convenuto non sarebbe stato in servizio.

Secondo la Procura tali provvedimenti potrebbero essere stati firmati in luogo diverso da quello di servizio.

Ha sottolineato, poi, l'episodicità di denunciati fenomeni di alcuni disservizi del marcatempo, evidenziando che, diversamente argomentando, a tutti i dipendenti del [REDACTED] negli anni 2016 e 2017 sarebbero stati erogati stipendi e straordinari senza alcuna reale prova del servizio effettuato.

Dall'assenza di alcuna valida argomentazione fornita, ha dedotto, quindi, che il dott. [REDACTED] non abbia operato alcuna timbratura presso [REDACTED]

[REDACTED] nei mesi settembre - dicembre 2017 e che nessuna verifica sia stata effettuata dal sulle sue presenze del [REDACTED] come peraltro confermato dal medesimo nella surriportata dichiarazione resa il 6 marzo 2019

In assenza, poi, di alcuna prova del malfunzionamento delle timbratrici marcatempo, ha ritenuto che gli inserimenti manuali presso il Comune di [REDACTED] non siano compatibili con la contemporanea presenza presso [REDACTED] anche tenuto conto del tempo di percorrenza medio necessario per raggiungere le sedi lavorative.

Con riferimento, poi, alla terza voce di danno la Procura ha sottolineato che la circostanza, dedotta da [REDACTED] alle controdeduzioni, secondo la quale presso il comune di [REDACTED] orario di tutte le posizioni organizzative (P.O.) era articolato su cinque giorni settimanali e non su sei, pur nel rispetto del monte ore settimanale complessivo (36 ore) e che le posizioni organizzative erano state svincolate "*da uno stretto rispetto di profilo orario giornaliero*", non può essere ritenuta rilevante atteso che non è stato prodotto alcun regolamento organizzativo o alcuna delibera dell'Ente, che autorizzi tale articolazione dell'orario di servizio per le P.O.

In assenza di equiparazione fra dirigenza e posizioni organizzative secondo la Procura al [REDACTED] non può applicarsi il regime giuridico della dirigenza evidenziando, inoltre, la intrinseca illogicità di un orario lavorativo organizzato su 5 giorni settimanali, anziché su 6, per le P.O., dal momento che l'attribuzione di P.O. è funzionale al controllo ed all'organizzazione della struttura cui sono preposti, citando, al riguardo una circolare esplicativa

dell'ARAN.

Alcuna prova poi, sarebbe stata fornita in ordine alla programmazione, prevista dalla norma (contrattazione collettiva) per svolgere l'orario multiperiodale.

La tolleranza, poi, nello svolgimento dell'orario lavorativo del [REDACTED] sarebbe stata anche confermata dal [REDACTED] sede di interrogatorio.

Al riguardo, quindi, la tabella fornita in sede di deduzioni, volta a dimostrare il fatto che il [REDACTED] avesse svolto ore maggiori rispetto a quelle previste non può essere idonea a dimostrare l'insussistenza del danno in quanto l'espletamento di tali ore non sarebbe stato autorizzato.

Del danno derivante dalle condotte sopra individuate, infine, il requirente ha ritenuto che debbano rispondere anche coloro che hanno omesso di effettuare i controlli ex art.55 e seguenti del d.lgs.165/2001, per la parte di danno sopra meglio individuata ed in via sussidiaria.

L'atto di citazione è stato notificato ai soli convenuti [REDACTED] quanto [REDACTED] *medio tempore*, deceduto.

Si è costituito il solo convenuto [REDACTED] che, con riferimento alle prime due poste di danno, ha ribadito l'erroneo presupposto di partenza della Procura regionale e l'erroneità del sistema delle timbrature; l'inaffidabilità delle timbrature sarebbe emersa con chiarezza dalle indagini della Guardia di Finanza e risulterebbe anche avallato dal GIP del Tribunale di [REDACTED] che ha disposto l'archiviazione del parallelo procedimento penale.

Con riferimento, poi, alla mancanza di timbrature da settembre a dicembre 2017, ha evidenziato che la presenza è comprovata da atti firmati e formati lo stesso giorno; ha sostenuto che non avrebbe potuto apporre la firma *on line* in

|  |                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                  |  |
|  | luogo diverso da quello di servizio in quanto nell'ente in questione non         |  |
|  | esisteva alcun sistema <i>cloud</i> che consentisse di poter operare a distanza. |  |
|  | Con riferimento all'ulteriore posta di danno sopra richiamata al punto 3, ha     |  |
|  | replicato evidenziando di aver svolto le funzioni di comandante della Polizia    |  |
|  | Locale del Comune di [REDACTED] provenendo in mobilità dal Comune di [REDACTED]  |  |
|  | [REDACTED] sostenendo che, vertendosi in contesto di mobilità, il rapporto di    |  |
|  | lavoro nei due Comuni non avesse subito variazioni, né quanto                    |  |
|  | all'articolazione oraria (prevista su 5 giorni settimanali), né quanto al        |  |
|  | trattamento retributivo, come comprovato anche dalla nomina sindacale a          |  |
|  | responsabile del settore Polizia Locale avente prot. 13 del 31.03.2015 del       |  |
|  | Comune di [REDACTED]                                                             |  |
|  | Ha evidenziato che l'articolazione oraria sia in linea con la previsione di cui  |  |
|  | all'art. 17 CCNL Enti Locali e con la complessiva organizzazione                 |  |
|  | dell'Amministrazione Comunale, la quale richiedeva la contemporanea              |  |
|  | presenza di tutti i responsabili dell'Ente al fine di addivenire ad un'azione    |  |
|  | amministrativa più coesa e più funzionale agli obbiettivi programmatici da       |  |
|  | raggiungere, anche a fronte delle frequenti riunioni multisettoriali utili a     |  |
|  | trattare tematiche trasversali ai diversi settori di competenza; ha concluso     |  |
|  | evidenziando che, conteggiando le ore svolte su 5 ore a settimana, si            |  |
|  | evincerebbe che vi è stata una maggiore prestazione lavorativa piuttosto che,    |  |
|  | invece, un debito orario.                                                        |  |
|  | All'udienza del 17 novembre 2022 hanno insistito nelle rispettive tesi come      |  |
|  | da verbale d'udienza.                                                            |  |
|  | La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.                               |  |
|  | MOTIVI DELLA DECISIONE                                                           |  |
|  | 8                                                                                |  |

Preliminarmente il Collegio dà atto di non doversi procedere nei confronti del

[redacted] in quanto non evocato in giudizio perché deceduto prima della notifica dell'atto di citazione, sebbene indicato fra i convenuti nell'atto di citazione.

Deve, poi, dichiararsi la contumacia del Sig. [redacted] ex art.93 c.g.c., evocato ritualmente in giudizio e non costituitosi.

Nel merito il Collegio ritiene che l'azione sia parzialmente fondata, nei termini che seguono.

Con riferimento alla contestata posta di danno indicata sub 1), la contestazione verte sulla contemporanea presenza del [redacted] presso [redacted]

[redacted] il Comune di [redacted]; presso quest'ultimo la presenza in servizio è stata attestata mediante inserimenti manuali su indicazione dello stesso [redacted]

Orbene, nel caso di specie il Collegio non ritiene sufficientemente dimostrata la tesi di parte difensiva volta ad imputare le contestate discrepanze ad un malfunzionamento del sistema di rilevazione presenze presso [redacted]

[redacted]  
Va preliminarmente premesso che le conclusioni a cui è giunto il GIP del Tribunale di [redacted] che ha proceduto ad archiviare l'indagine penale aperta a seguito della segnalazione della Guardia di Finanza di [redacted] non sono idonee, per il noto principio dell'autonomia dei giudizi, a vincolare questo giudice nella valutazione dei fatti adottati a supporto della tesi accusatoria, non trovando, nel caso di specie neanche applicazione l'art.651 c.p.p.

Invero i malfunzionamenti denunciati dal convenuto si sostanziano, come ha correttamente evidenziato la Procura regionale, in segnalazioni episodiche, non corroborate, poi, da elementi concreti idonei a far ritenere una oggettiva

impossibilità di individuare, nell'arco del lungo periodo di tempo oggetto dell'indagine, l'effettiva presenza in servizio del [REDACTED] presso [REDACTED]

[REDACTED]

Infatti, nel caso di specie, la difesa del [REDACTED] si è limitata ad ipotizzare un generico malfunzionamento della macchina rilevatrice delle presenze, che, tuttavia non sembra, dagli atti, possa giustificare le palesi frequenti incongruenze accertate dall'indagine in questione.

In primo luogo, infatti, dalla documentazione acquisita in atti emerge che le lamentate problematiche relative alle macchine rilevatrici hanno comportato, nel periodo in questione un solo intervento, vale a dire quello di sostituzione dei terminali esistenti effettuato giusta determina n.30 del 14 marzo 2017; in relazione alle paventate criticità, il Presidente del [REDACTED] ha dichiarato che *"...Dalle informazioni raccolte nell'ufficio amministrativo, è risultato che le timbratrici vecchie presentavano un po' di problemi; in particolare prima di rimettere mano alla rete informatica dell' [REDACTED] parte elettrica e cablaggio, posizionamento server e switch) spesso saltava la corrente. Di questo ho informazione, in quanto discussi col tecnico informatico del problema che creava problemi ai server e al gruppo di continuità, cosicché si ipotizzò la sistemazione della rete. Inoltre, mi è stato comunicato sempre oggi che c'erano problemi connessi ai tesserini che, se non conservati in modo adeguato, si smagnetizzavano. Le timbrature inoltre dovevano essere scaricate manualmente dall'ufficio ogni giorno fino a quando con l'acquisto delle nuove timbratrici tutte queste problematiche sembrano essersi risolte"*.

Tale affermazione, non confutata, né contestata dalla difesa, appare di per sé

idonea ad evidenziare che tali paventate anomalie non appaiono adeguate ad incidere in alcun modo sui fatti oggetto di contestazione essendo legate, per lo più, a mancanza di erogazione di energia elettrica.

Nella fattispecie denunciata, invece, il [REDACTED] risulterebbe presente per ben 29 volte presso g [REDACTED] mentre in realtà, secondo la tesi difensiva, non lo sarebbe stato in quanto contemporaneamente presente - per effetto degli inserimenti manuali - presso il Comune di [REDACTED].

Tale presunta anomalia - come esposta dalla difesa - nulla ha a che vedere con quella enunciata nel documento allegato agli atti del giudizio, peraltro risolta dal Marzo 2017.

Dal compendio degli atti, quindi, non risultano emergere delle disfunzioni così gravi da mettere in dubbio il generale corretto funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze.

D'altronde, una così grave inefficienza non avrebbe potuto passare inosservata all'interno dell'amministrazione; al contrario, non potendo riguardare solo l'odierno convenuto, avrebbe creato notevoli disservizi in capo a tutto il personale ed all'amministrazione stessa che non avrebbe avuto reale contezza delle ore realmente lavorate dai propri dipendenti con inevitabili ripercussioni anche sulla regolarità delle prestazioni stesse.

Non sussistono motivi, quindi, per ritenere che, nei giorni contestati, il [REDACTED] non fosse presente presso [REDACTED] come invece attestato dalle timbrature risultanti agli atti.

Pertanto il Collegio ritiene corretta la ricostruzione operata dalla Procura regionale che ha, pertanto, ritenuto che sia stata illecitamente attestata, mediante gli inserimenti manuali sopra esposti, la contemporanea presenza

presso il Comune di [redacted] con conseguente ingiusta percezione della somma contestata in citazione.

Anche con riferimento alla seconda posta di danno il Collegio ritiene che l'azione sia fondata.

Partendo dal presupposto già sopra evidenziato, appare evidente che il Sig. [redacted] sebbene titolare di posizione organizzativa, in quanto soggetto alla contrattazione collettiva di settore ed appartenente alla categoria professionale D, fosse tenuto a dimostrare l'effettiva presenza in servizio e, conseguentemente, ad attestare la regolarità della prestazione lavorativa effettuata mediante le timbrature del proprio cartellino che, invece, per quattro mesi risultano del tutto mancanti,

La tesi del malfunzionamento del sistema rilevazione presenze non può trovare ingresso per i medesimi motivi sopra indicati, tenuto conto, fra l'altro, che nel periodo sotto esame non risulta alcuna evidenza concreta di mancato funzionamento delle predette (al contrario, dopo l'installazione delle nuove macchine, avvenuta nel marzo 2017 anche i problemi legati alla mancanza di energia elettrica sono venuti meno).

Dagli atti in giudizio, invece, risulta una totale assenza di timbrature per ben quattro mesi, a fronte, invece dell'integrale retribuzione percepita da [redacted]

Pertanto, non vi è alcuna prova idonea a dimostrare che il [redacted] abbia ottemperato all'orario di servizio previsto contrattualmente, a nulla rilevando il numero di provvedimenti licenziato in tale arco di tempo, atteso che nulla esclude che gli stessi possano essere stati firmati nella sede di lavoro del Comune di [redacted] ovvero che lo stesso si sia recato presso la sede dell'[redacted] per firmare i predetti atti senza, tuttavia, rispettare l'orario di lavoro cui lo

stesso era contrattualmente tenuto e senza attestare l'effettiva presenza in servizio per le intere dodici ore settimanali.

Tale aspetto, quindi, non appare sufficiente a dare prova dell'avvenuto rispetto dell'orario di servizio da parte del [redacted] che solo le marcature del cartellino, ovvero immediate attestazioni equipollenti in caso di dimostrato e documentato disservizio dei macchinari, avrebbero potuto fornire.

Appare evidente, pertanto, che in assenza di alcuna prova circa il rispetto del sinallagma contrattuale (non rivestendo, appunto, il [redacted] qualifica dirigenziale), la retribuzione percepita nei quattro mesi in questione, quantificata in €4.774,25, si appalesa illegittimamente introitata.

Analogamente, deve concludersi poi, in ragione del debito orario accumulato nei confronti del [redacted] nel periodo Gennaio 2016-Settembre 2017, pari a complessive 438 ore, relativamente alla parte di danno quantificata dalla Procura in €7.940,60.

Sul punto la difesa si è limitata a richiamare il malfunzionamento dell'apparecchiatura di rilevamento delle presenze, giustificazione che, per i motivi già ampiamente esposto e che si richiamano, non può trovare accoglimento.

Dall'analisi dei fatti emerge, secondo il Collegio, un contegno doloso da parte del convenuto che, in ragione della frequenza delle omesse timbrature – non relegabile a mera episodicità come invece sostenuto dal giudice penale nel decreto di archiviazione – non può essere riconducibile a mera dimenticanza ovvero mera superficialità in ragione anche della qualifica rivestita e del ruolo di responsabilità apicale ricoperto.

Pur tuttavia, la dimostrata attività resa dal [redacted] nei confronti del [redacted]

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | <p>_____ sebbene non idonea a far ritenere compiutamente rispettato</p>                     |  |
|  | <p>il vincolo sinallagmatico, induce il Collegio a far uso del potere riduttivo,</p>        |  |
|  | <p>riducendo il danno di cui al punto 2), di una percentuale pari al 20%.</p>               |  |
|  | <p>In relazione, infine alla conclusiva posta di danno contestata al punto 3) il</p>        |  |
|  | <p>Collegio ritiene che le argomentazioni fornite dal convenuto in sede di</p>              |  |
|  | <p>memoria difensiva appaiono idonee ad escludere la colpa grave nella condotta</p>         |  |
|  | <p>tenuta.</p>                                                                              |  |
|  | <p>Emerge, infatti, chiaramente la consapevolezza del _____ a prescindere da</p>            |  |
|  | <p>quanto riportato nel contratto individuale, di dover svolgere la propria</p>             |  |
|  | <p>prestazione lavorativa su 5 giorni lavorativi, così come gli altri soggetti titolari</p> |  |
|  | <p>di posizione organizzativa operanti nel Comune di _____</p>                              |  |
|  | <p>Tale circostanza fra l'altro, non è mai stata contestata né dal Sindaco, né dal</p>      |  |
|  | <p>Segretario Generale che, ex art.109 del TUEL, è chiamato a coordinare le</p>             |  |
|  | <p>attività dei dirigenti (e ovviamente dei titolari di posizione organizzativa nei</p>     |  |
|  | <p>Comuni sprovvisti di dirigenza).</p>                                                     |  |
|  | <p>Tali aspetti, unitamente alla dimostrazione – non contestata dalla Procura che</p>       |  |
|  | <p>si è soffermata sul mero aspetto formale inerente la mancata autorizzazione</p>          |  |
|  | <p>preventiva – del numero di ore lavorate nel Comune, eccedenti di gran lunga</p>          |  |
|  | <p>l'orario minimo richiesto, induce a ritenere non fondata la prospettazione</p>           |  |
|  | <p>accusatoria formulata dal requirente in relazione all'elemento psicologico.</p>          |  |
|  | <p>Resta da valutare la posizione del Sig. _____ chiamato a rispondere</p>                  |  |
|  | <p>in via sussidiaria del danno di cui al punto 2) per omesso controllo.</p>                |  |
|  | <p>Il Collegio reputa fondata la domanda formulata dalla Procura regionale,</p>             |  |
|  | <p>anche alla luce di quanto dallo stesso dichiarato innanzi alla Guardia di</p>            |  |
|  | <p>Finanza di _____</p>                                                                     |  |
|  | <p>14</p>                                                                                   |  |

Infatti, pur essendo a conoscenza delle irregolarità poste in essere da [REDACTED]

ed avendolo richiamato al rispetto dell'obbligo di effettuare una corretta

rilevazione delle presenze in servizio e pur avendo ammesso di essere il

responsabile dell'ufficio deputato al controllo delle presenze, ha omissso la

doverosa verifica, ancor più necessaria in ragione del richiamo già effettuato,

evitando, pertanto con condotta che deve essere ritenuta quantomeno

gravemente colposa, di attivare i doverosi controlli interni e le conseguenti

azioni, agevolando la condotta de [REDACTED] (cfr. Corte dei conti, Sez. giurisdiz.

Toscana, 6 agosto 2014, n.139; Corte dei conti, Sez. Prima Giurisdiz. Centr.

22 ottobre 2015, n.535).

Le somme sopra indicate devono intendersi ad oggi già rivalutate. Sugli

importi di condanna decorrono gli interessi legali dal deposito della sentenza

al saldo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,

definitivamente pronunciando:

- dichiara il non luogo a procedere nei confronti del sig. [REDACTED]

- dichiara la contumacia del Sig. [REDACTED]

- condanna [REDACTED] al risarcimento del danno pari ad €.1.662,18

a favore del Comune di [REDACTED]

- condanna [REDACTED] in via principale e [REDACTED] in via

sussidiaria al risarcimento del danno pari ad €. 10.101,28 nei confronti

dell [REDACTED]

somme già rivalutate, oltre interessi legali a decorrere dalla data di deposito

della presente sentenza e sino al pagamento effettivo.

Condanna [REDACTED] in via principale e [REDACTED] in via sussidiaria

alle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 885,22

(ottocentottantacinque/22).

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2021.

L'estensore

## Il Presidente

Pierpaolo Grasso

# Vito Tenore

*firmato digitalmente*

*firmato digitalmente*

Depositata il giorno 11.1.2022

Il Direttore di Segreteria

Salvatore Carvelli

*firmato digitalmente*